

# NEWSLETTER OTTOBRE 2019

## SOMMARIO

<b>AGGIORNAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>3</b>
BANCA D'ITALIA: 11° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 269/2008 – GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA	.3
BANCA D'ITALIA: 8° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 136/91 - SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE .....	3
BORSA ITALIANA: AVVISO DI MODIFICA AL MANUALE DEL <i>TRANSACTION REPORTING</i> .....	3
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA: <i>WHISTLEBLOWING</i> - APPROVATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA .....	3
CONSOB: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL <i>CROWDFUNDING</i> .....	4
CONSOB: <i>SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II</i> - IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI CONSOB .....	4
EBA: CRR.....	5
EBA: <i>OPINION</i> SU PSD2.....	5
EBA: <i>OPINION</i> SU <i>NON-PERFORMING EXPOSURE</i> .....	6
EBA: <i>OPINION</i> SU COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA.....	6
ESAs: PRIIPS - PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELEGATO .....	6
ESAs: <i>SUPERVISORY STATEMENT</i> SUL REGOLAMENTO PRIIPS.....	6
ESMA: <i>CONSULTATION PAPER</i> SU <i>MARKET ABUSE</i> .....	7
ESMA: <i>OPINION</i> SU MIFID II .....	7
ESMA: <i>CONSULTATION PAPER</i> SU MIFIR .....	7
ESMA: CSDR - LINEE GUIDA SU PROCEDURE STANDARDIZZATE E PROTOCOLLI DI MESSAGGISTICA .....	8
ESMA: MAR – PUBBLICATO IL <i>FINAL REPORT</i> DEGLI RTS .....	8

MEF: CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE IL “REGOLAMENTO IN MATERIA DI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ, INDIPENDENZA E PATRIMONIALITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI, DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA E DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18-BIS, 18-TER E 31 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58” .....	8
UIF: AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE .....	9
<b>ANTIRICICLAGGIO .....</b>	<b>9</b>
ESAs: <i>OPINION</i> SU AML .....	9
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA: DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO .....	9
UIF: QUADERNO UIF CON I DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2019 .....	10
UIF: IMPATTO DELLE APPLICAZIONI SUPTECH PER L’ANTIRICICLAGGIO .....	10
<b>BREXIT .....</b>	<b>11</b>
CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE SU BREXIT .....	11
EBA: BREXIT .....	11
ESMA: <i>PUBLIC STATEMENT</i> SU BREXIT .....	11
ESMA: BREXIT – AGGIORNAMENTO .....	12
<b>GIURISPRUDENZA .....</b>	<b>12</b>
CORTE DI CASSAZIONE: FONDI IMMOBILIARI - ASSENZA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CASS. 8.5.2019 N. 12062) .....	12
<b>FISCALITÀ .....</b>	<b>12</b>
AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI REDDITI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE COSTITUENTI IL FONDO DEL TRUST .....	12
AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SULLA FISCALITÀ DEI PROVENTI DERIVANTI A FONDI ESTERI DALLA PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN FIA IMMOBILIARI ITALIANI .....	12
AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SUL REGIME FISCALE APPLICABILE AD UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SOTTOSCRITTO DA UN “INVESTITORE QUALIFICATO” .....	13
<b>VARIE .....</b>	<b>14</b>
BCE: STRESS TEST: VALUTAZIONE POSITIVA DELLA BCE SULLE POSIZIONI DI LIQUIDITÀ DELLE BANCHE .....	14
CONSOB: REGOLAMENTO PROSPETTO - AVVISO SULLA CONFORMITÀ AGLI ORIENTAMENTI ESMA .....	14
EBA: REPORT SU ATTIVITÀ <i>CROSS-BORDER</i> .....	14

## **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

### **BANCA D'ITALIA: 11° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 269/2008 – GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

23 ottobre 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c269/index.html>

La Banca d'Italia ha pubblicato l'11° aggiornamento alla Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 (Guida per l'attività di vigilanza) che delinea il processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP) secondo uno schema operativo unitario per gli addetti alla vigilanza dell'Amministrazione Centrale e delle Filiali di Banca d'Italia.

### **BANCA D'ITALIA: 8° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 136/91 - SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE**

31 ottobre 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c136/index.html>

La Banca d'Italia ha pubblicato l'8° aggiornamento alla Circolare n. 136 del 8 gennaio 1991 (Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche). Le modifiche:

- allineano i criteri segnaletici a quelli attualmente previsti nel contesto delle segnalazioni statistiche mensili sui tassi di interesse armonizzati dell'area Euro (c.d. *MIR statistics*);
- precisano le istruzioni segnaletiche sull'operatività riguardante le obbligazioni emesse;
- chiariscono il comportamento segnaletico atteso dagli enti segnalanti con riferimento al trattamento relativo alle conferme in caso di eventi societari e all'orizzonte temporale delle rettifiche pregresse da parte degli stessi enti in caso di errori segnaletici.

Le modifiche apportate entreranno in vigore a partire dalle segnalazioni riferite alla prima decade del mese di gennaio 2020.

\*\*\*

### **BORSA ITALIANA: AVVISO DI MODIFICA AL MANUALE DEL TRANSACTION REPORTING**

1° ottobre 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso-20274\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso-20274_pdf.htm)

Borsa Italiana, con Avviso n. 20274, ha pubblicato la versione n. 3 del Manuale del *transaction reporting*, rivolto agli operatori non soggetti alla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e al Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), c.d. *non-MIFID members*.

Le modifiche entreranno in vigore il 7 ottobre 2019 e riguardano alcuni aspetti funzionali all'inoltro dei file a Borsa Italiana per gli adempimenti in materia.

\*\*\*

### **CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA: WHISTLEBLOWING - APPROVATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA**

7 ottobre 2019

<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190410IPR37529/whistleblower-approve-norme-ue-per-proteggere-gli-informatori>

Nella seduta del 7 ottobre u.s. il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il testo della nuova Direttiva, già approvato dal Parlamento Europeo nell'aprile scorso, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. *whistleblowing*).

La nuova Direttiva riguarderà un'ampia gamma di settori, tra cui gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la protezione dei consumatori e dei dati.

Le nuove norme impongono la creazione di canali sicuri per effettuare le segnalazioni, garantiscono un livello di protezione elevato per gli informatori contro le ritorsioni e obbligano le autorità nazionali a informare adeguatamente i cittadini e a impartire ai funzionari pubblici una formazione su come trattare le segnalazioni.

È previsto un successivo termine di due anni per il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri.

\*\*\*

#### **CONSOB: MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CROWDFUNDING**

18 ottobre 2019

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d21110.htm?hkeywords=&docid=1&page=0&hits=12&nav=false>

La Consob ha pubblicato la Delibera n. 21110 del 10 ottobre 2019 recante "Modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line" (c.d. Regolamento *Crowdfunding*).

Le modifiche sono volte ad adeguare il Regolamento *Crowdfunding* alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145). In particolare, le modifiche apportate hanno esteso l'ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese.

#### **CONSOB: SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II - IN CONSULTAZIONE ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI CONSOB**

31 ottobre 2019

[http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset\\_publisher/hZ774IBO5XPe/content/documento-di-consultazione-del-31-ottobre-2019-recepimento-direttiva-shareholder-rights/10194](http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/documento-di-consultazione-del-31-ottobre-2019-recepimento-direttiva-shareholder-rights/10194)

La Consob ha posto in consultazione alcune modifiche ai seguenti provvedimenti:

- Regolamento Consob n. 17221/2010 ("Regolamento Operazioni con parti correlate");
- Regolamento Consob n. 20249/2017 ("Regolamento Mercati");
- Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

Le modifiche sono volte a completare il processo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (“Shareholder Rights Directive II” – SHRD 2, recepita nell’ordinamento italiano tramite il D. Lgs. 49/2019), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è stato fissato al 1° dicembre 2019.

\*\*\*

#### **EBA: CRR**

16 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/its-of-institutions-public-disclosures-of-the-information-referred-to-in-titles-ii-and-iii-of-part-eight-of-regulation-eu-no-575-2013>

e <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/market-risk/guidelines-on-the-treatment-of-structural-fx-under-352-2-of-the-crr>

L’EBA ha pubblicato una consultazione sulle alcune norme tecniche di attuazione (ITS) del Regolamento (UE) 575/2013, come modificato a seguito del Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. CRR2), relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

In particolare, le norme proposte riguardano: i formati e i modelli di segnalazione; le istruzioni e la metodologia per l’utilizzo di tali modelli ai fini dell’informativa al pubblico (c.d. Terzo pilastro); la frequenza e le date di segnalazione; le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni sui requisiti prudenziali e sulle informazioni finanziarie.

Tale intervento si è reso necessario al fine di allineare il framework regolamentare alle modifiche introdotte dalla CRR2 (che ha previsto l’implementazione di una serie di misure relative ai requisiti di liquidità, al coefficiente di leva finanziaria e alle grandi esposizioni) e dal Regolamento (UE) 2019/630 (*Backstop Regulation*) per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (NPE).

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è stato fissato per il 16 gennaio 2020.

Nella stessa data, l’EBA ha pubblicato una consultazione sulle proprie linee guida in merito alla CRR, contenenti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 352, par. (2) del Regolamento citato. Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è stato fissato per il 17 gennaio 2020.

#### **EBA: OPINION SU PSD2**

16 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-on-the-deadline-and-process-for-completing-the-migration-to-strong-customer-authentication-sca-for-e-commerce-card-based-payment>

L’EBA ha pubblicato un’*opinion* relativa al termine per la piena entrata in vigore della Strong Customer Authentication (SCA) così come prevista dalla Direttiva (UE) 2015/2366 concernente i servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2).

In particolare, l’EBA ha individuato nel 31 dicembre 2020 il termine elastico per l’entrata in vigore dei nuovi requisiti, indicando uno scadenario cui le Autorità di Vigilanza degli stati membri dovranno attenersi nell’ambito del rinvio concesso ai prestatori dei servizi di pagamento (PSP).

### **EBA: OPINION SU NON-PERFORMING EXPOSURE**

23 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-regulatory-treatment-non-performing-exposure-securitisations>

L'EBA ha pubblicato un'*opinion* relativa alle cartolarizzazioni deteriorate (*Non-Performing Exposure – NPE*).

L'Autorità raccomanda l'approvazione di alcune modifiche sia al Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) sia al Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (*Securitisation Regulation*).

### **EBA: OPINION SU COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA**

23 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/eba-publishes-opinion-disclosure-consumers-buying-financial-services-through-digital-channels>

L'EBA ha pubblicato un'*opinion* relativa agli obblighi di comunicazione previsti dalla Direttiva 2002/65/CE (DMFSD) in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

A seguito del crescente uso dei canali di *marketing* digitale per i servizi finanziari e delle questioni che ne derivano e che possono incidere sui consumatori, l'Autorità ha emanato alcune raccomandazioni riguardanti principalmente: la portata e la coerenza delle regole e i tempi di divulgazione, il formato di presentazione e l'accessibilità delle informazioni sui servizi e prodotti finanziari offerti, la pubblicità, le informazioni precontrattuali, il diritto di recesso, la gestione dei reclami e le informazioni post-vendita.

\*\*\*

### **ESAs: PRIIPS - PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELEGATO**

16 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-consult-changes-key-information-document-priips>

L'ESAs (il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA) ha pubblicato un documento con alcune proposte di modifica al Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati (PRIIPs).

Le proposte sono finalizzate a superare alcuni problemi della disciplina dei KID emersi in sede applicativa nonché prevedere modifiche specifiche per consentire l'applicazione ai fondi di investimento cui si applicheranno le regole sui KID a partire dal 1° gennaio 2022.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è il 13 gennaio 2020.

### **ESAs: SUPERVISORY STATEMENT SUL REGOLAMENTO PRIIPS**

24 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/esas-seek-promote-consistent-application-priips-regulation-bonds>

L'ESAs ha pubblicato un *Supervisory Statement*, che precisa le caratteristiche in presenza delle quali un'obbligazione deve rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs).

\*\*\*

#### **ESMA: CONSULTATION PAPER SU MARKET ABUSE**

3 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-mar-review>

L'ESMA ha pubblicato un *Consultation Paper* avente ad oggetto la proposta di revisione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (MAR). Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è il 29 novembre 2019.

Le principali aree di intervento del documento riguardano:

- l'eventuale inclusione dei contratti spot FX nel campo di applicazione della MAR;
- l'introduzione della definizione di ritardata divulgazione di informazioni privilegiate e relativa disciplina applicabile;
- il regime di restrizione dell'operatività per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente quotato (PDMR - *persons discharging managerial responsibilities*);
- la possibile istituzione di un quadro di sorveglianza del portafoglio ordini *cross-market*;
- i sistemi di recupero dell'imposta alla fonte;
- l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni.

#### **ESMA: OPINION SU MIFID II**

4 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-opinion-clarifies-application-pre-trade-transparency-and-price>

L'ESMA ha pubblicato un'*opinion* al fine di fornire chiarimenti sull'applicazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione da parte dei sistemi di asta collettiva (*frequent batch auctions* - FBA) e sul processo di determinazione del prezzo dei sistemi FBA, con specifico riferimento al meccanismo del *double volume cap*.

#### **ESMA: CONSULTATION PAPER SU MIFIR**

4 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-alignment-mifir-changes-introduced-emir-refit>

L'ESMA ha pubblicato un *Consultation Paper* avente ad oggetto le proposte di modifiche agli obblighi di negoziazione stabiliti dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), al fine di allinearli a quelli introdotti dal Regolamento 2019/834 che ha modificato il regolamento EMIR (c.d. EMIR Refit). Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è il 22 novembre 2019.

## **ESMA: CSDR - LINEE GUIDA SU PROCEDURE STANDARDIZZATE E PROTOCOLLI DI MESSAGGISTICA**

8 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-report-csdr-guidelines-standardised-procedures-and>

L'ESMA ha pubblicato le Linee Guida sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica funzionali a garantire la conformità degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories Regulation - CSDR*).

Le Linee Guida saranno applicabili a partire dall'entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2018/1229, che integra il CSDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento delle operazioni, prevista per il 13 settembre 2020.

## **ESMA: MAR – PUBBLICATO IL FINAL REPORT DEGLI RTS**

8 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-mar-standards-supervisory-cooperation>

L'ESMA ha pubblicato il *Final Report* della bozza di *Regulatory Technical Standards* sugli accordi di cooperazione ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR). In particolare, il *Final Report* contiene un *template* che le Autorità di Vigilanza degli Stati membri utilizzeranno per concludere accordi di cooperazione con le Autorità di Vigilanza di paesi terzi, in merito allo scambio di informazioni necessario per il corretto svolgimento dei compiti di vigilanza definiti nel MAR.

\*\*\*

## **MEF: CONSULTAZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE IL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ, INDIPENDENZA E PATRIMONIALITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DA PARTE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI, DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA E DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18-BIS, 18-TER E 31 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58"**

22 ottobre 2019

[http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni\\_pubbliche/consulenti\\_finanziari](http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consulenti_finanziari)

Lo schema di Decreto posto in consultazione stabilisce i requisiti che i consulenti finanziari devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo unico di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF. In un'ottica di razionalizzazione della normativa, lo Schema di Decreto riguarda:

- i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'Albo (requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità);
- le cause di sospensione dall'Albo e la relativa durata;
- i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti dai consulenti finanziari;
- i casi in cui i requisiti previsti per i consulenti finanziari si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione;

- i requisiti per coloro che svolgono attività di direzione e controllo presso società di consulenza finanziaria.

Lo schema di Decreto prevede inoltre l'abrogazione del Decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, del Decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, sui consulenti finanziari autonomi e del Decreto ministeriale 5 aprile 2012, n. 66 sulle società di consulenza finanziaria.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è stato fissato per il 22 novembre 2019.

\*\*\*

### **UIF: AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE**

17 ottobre 2019

[https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato\\_Oggettive\\_ATECO.pdf](https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_Oggettive_ATECO.pdf)

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha apportato alcune modifiche alle modalità di invio delle Comunicazioni Oggettive.

In particolare, è stata prevista la possibilità di inserire il codice ATECO sia a quattro cifre sia a sole tre cifre, ove non sia disponibile il livello di dettaglio per inserire il codice più lungo. Il segnalante è comunque tenuto ad indicare il valore del codice ATECO al massimo livello di dettaglio conosciuto. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo valore di dominio per il campo "Codice Tipo Soggetto": "10 – Esecutore e controparte", da utilizzare nei casi in cui un soggetto richieda di effettuare un bonifico in contanti su un proprio rapporto.

Sono stati conseguentemente aggiornati il Manuale utente per l'invio delle Comunicazioni Oggettive e le relative FAQ.

\*\*\*\*\*

## **ANTIRICICLAGGIO**

### **ESAs: OPINION SU AML**

4 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/esas-highlight-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-in-the-eu-financial-sector>

L'ESAs (il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA) ha pubblicato un'*opinion*, che segue quella del 20 febbraio 2017, sui rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo nell'ambito del settore finanziario.

### **GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA: DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO**

26 ottobre 2019

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-26&atto.codiceRedazionale=19G00131&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-26&atto.codiceRedazionale=19G00131&elenco30giorni=true)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 252, il D. lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 recante modifiche ed integrazioni ai D. lgs. n. 90 e n. 92 del 2017, recanti attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”), nonché attuazione della Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva Antiriciclaggio”) che modifica la IV Direttiva Antiriciclaggio.

Il D. lgs. entrerà in vigore il 10 novembre 2019.

Di seguito si riportano i principali temi introdotti dal decreto:

- puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individuare misure di adeguata verifica rafforzata, che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introdurre una serie di strumenti che le Autorità di Vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o il diniego all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
- consentire alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di disporre del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
- stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
- apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione.

#### **UIF: QUADERNO UIF CON I DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2019**

1° ottobre 2019

[https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-1-2019/Quaderno\\_I\\_2019.pdf](https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-1-2019/Quaderno_I_2019.pdf)

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.

#### **UIF: IMPATTO DELLE APPLICAZIONI SUPTECH PER L’ANTIRICICLAGGIO**

24 ottobre 2019

[https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-14-2019/QAR\\_14\\_Applicazioni\\_suptech\\_estratto.pdf](https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-14-2019/QAR_14_Applicazioni_suptech_estratto.pdf)

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato uno studio di rassegna degli strumenti avanzati di raccolta e analisi dei dati impiegati dalle autorità finanziarie (c.d. *suptech*) con riferimento specifico al settore dell’antiriciclaggio.

Nello studio vengono recensite le esperienze di nove autorità attive nel campo della supervisione e dell’intelligence finanziaria, arrivando alla conclusione che i benefici derivanti dall’uso di questi strumenti

avanzati possono essere particolarmente rilevanti per le giurisdizioni con carenze nei presidi antiriciclaggio, che possono sfruttare l'immediata disponibilità di strumenti innovativi già impiegati in altri paesi.

## **BREXIT**

### **CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE SU BREXIT**

17 ottobre 2019

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit-consob>

Consob ha richiamato l'attenzione dei prestatori di servizi di investimento affinché procedano con tempestività, qualora non vi abbiano già provveduto, a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative relative alla Brexit.

Contestualmente Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione degli intermediari britannici che offrono servizi in Italia - mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi ovvero attraverso agenti o soggetti convenzionati - sugli obblighi di comunicazione alla clientela previsti dal Decreto Legge n. 22/2019, inclusa l'informativa che le banche devono rendere ai depositanti sul regime di protezione dei loro risparmi. Le banche, in particolare, dovranno comunicare tempestivamente ai risparmiatori l'adesione a un sistema di garanzia dei depositi italiano ovvero la copertura da parte del sistema di garanzia britannico, non appena saranno chiari i termini del recesso del Regno Unito dall'Unione.

### **EBA: BREXIT**

8 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/eba-urges-continued-progress-in-financial-institutions-preparations-for-the-uk-s-departure-from-the-eu>

L'EBA ha pubblicato una comunicazione in merito alle attività che gli intermediari finanziari e le Autorità di vigilanza competenti devono porre in essere in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

In particolare, l'Autorità europea ha ribadito che è necessario proseguire con l'attività di *contingency planning*, che dovrà:

- prevedere l'implementazione di misure e strutture adeguate al fine di evitare disservizi; assicurare una chiara comunicazione alla clientela.

### **ESMA: PUBLIC STATEMENT SU BREXIT**

7 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-update-uk's-withdrawal-european-union-preparations-possible-no-deal-brexit>

L'ESMA ha pubblicato un *Public Statement* con il quale ha comunicato di aver aggiornato le precedenti comunicazioni relative al potenziale impatto che il c.d. *no-deal Brexit* potrebbe avere sul mercato mobiliare e su alcuni aspetti organizzativi della stessa ESMA.

## **ESMA: BREXIT – AGGIORNAMENTO**

30 ottobre 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-update-brexit-preparations>

L'ESMA ha pubblicato una comunicazione con la quale informa che, a seguito della decisione del Consiglio Europeo di prorogare il termine della Brexit, gli Statement precedentemente pubblicati dall'Autorità – e relativi al potenziale impatto che il *no-deal Brexit* potrebbe avere sul mercato mobiliare e su alcuni aspetti organizzativi della stessa ESMA - devono intendersi riferiti al 31 gennaio 2020.

## **GIURISPRUDENZA**

### **CORTE DI CASSAZIONE: FONDI IMMOBILIARI - ASSENZA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CASS. 8.5.2019 N. 12062)**

8 ottobre 2019

La Corte di Cassazione con sentenza n. 12062/2019, in continuità con la sentenza n. 16605/2010, ha stabilito che i fondi comuni d'investimento (e, in particolare, i fondi immobiliari chiusi) sono privi di autonoma soggettività giuridica. Gli stessi rappresentano patrimoni separati della società di gestione del risparmio (Sgr) che li amministra; è quindi la Sgr, e non il fondo, il titolare del patrimonio allocato nei fondi.

Alla luce di tale assunto, la Suprema Corte ha negato la legittimazione del fondo a stare in giudizio, essendo la Sgr legittimata al giudizio per tutelare le ragioni del patrimonio del fondo.

## **FISCALITÀ**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SUL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI REDDITI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE COSTITUENTI IL FONDO DEL TRUST**

7 ottobre 2019

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1794787/Risposta+n.+381+del+2019+B.pdf/43e4a416-961f-a4a4-edf5-1a139fb9d009>

Con Risposta n. 381 del 11 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario dei redditi derivanti dalle attività finanziarie (dividendi e plusvalenze) costituenti il fondo del Trust, nonché delle somme versate dal Trustee ai beneficiari in forza dell'atto istitutivo.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SULLA FISCALITÀ DEI PROVENTI DERIVANTI A FONDI ESTERI DALLA PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN FIA IMMOBILIARI ITALIANI**

25 ottobre 2019

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+430+del+2019.pdf/8def6041-d3a0-a945-f766-2df21fd0e822>

Con Risposta n. 430 del 25 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai proventi derivanti a fondi esteri dalla partecipazione indiretta in fondi alternativi immobiliari italiani.

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia di chiarire se, nel caso di specie, i proventi di un FIA (fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, istituito da una SGR italiana) corrisposti al sottoscrittore società di diritto olandese (“Alfa”), che è interamente posseduta, in via indiretta, da organismi di investimento collettivo di diritto estero, siano da considerare esenti da ritenuta ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 e quale documentazione “Alfa” debba fornire al fine di erogare i proventi senza l’applicazione della ritenuta.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SUL REGIME FISCALE APPLICABILE AD UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SOTTOSCRITTO DA UN “INVESTITORE QUALIFICATO”**

*29 ottobre 2019*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+448+del+2019.pdf/2caf2bbc-195e-969a-47d4-7853c5578808>

Con Risposta n. 448 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ad un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un “investitore qualificato”.

L’Agenzia ricorda come anche le obbligazioni convertibili in azioni sono considerate, dal punto di vista civilistico, delle vere e proprie obbligazioni fino al momento dell’eventuale conversione in azioni e, qualora la conversione non venga effettuata, fino alla loro scadenza. Pertanto, anche le obbligazioni convertibili in azioni incorporano un’operazione di finanziamento in forza del quale il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre ad una remunerazione pattuita.

Dal punto di vista fiscale, il regime dei titoli obbligazionari si applica alle obbligazioni come definite dal Codice civile e ai titoli similari, caratterizzati anche questi ultimi dall’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, oltre a non attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa (art. 44, comma 2, lettera c), TUIR).

Ai fini del rispetto di tale definizione, nell’ipotesi di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, il valore minimo di rimborso (almeno pari al valore nominale dei titoli emessi) deve essere verificato al momento del rimborso stesso.

In linea generale, gli interessi e altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari e dai titoli similari che abbiano tali caratteristiche, emessi dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 26% ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto.

Sono, invece, soggetti al regime dell’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi prevista dal D. Lgs. n. 239 del 1996, in luogo della predetta ritenuta alla fonte, tra gli altri, gli interessi ed altri proventi da obbligazioni, titoli similari non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione purché detenuti da uno o più “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 100 del TUF.

## VARIE

### **BCE: STRESS TEST: VALUTAZIONE POSITIVA DELLA BCE SULLE POSIZIONI DI LIQUIDITÀ DELLE BANCHE**

7 ottobre 2019

[https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ssm\\_pr191007\\_it.pdf](https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2019/ssm_pr191007_it.pdf)

La BCE ha reso noto che, in base ai risultati della prova di stress di vigilanza condotta nel 2019, la vasta maggioranza delle banche direttamente vigilate mostra nel complesso posizioni di liquidità adeguate, malgrado alcune vulnerabilità richiedano ulteriore attenzione. La BCE richiederà alle banche di intervenire sui rilievi emersi dall'esercizio, in particolare per quanto riguarda le valute estere, la qualità dei dati e la gestione delle riserve.

### **CONSOB: REGOLAMENTO PROSPETTO - AVVISO SULLA CONFORMITÀ AGLI ORIENTAMENTI ESMA**

29 ottobre 2019

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/avviso\\_20191029.htm?hkeywords=&docid=14&page=0&hits=18&nav=false](http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/avviso_20191029.htm?hkeywords=&docid=14&page=0&hits=18&nav=false)

La Consob ha pubblicato un Avviso con il quale ha comunicato la propria conformità agli Orientamenti "Guidelines on risk factors under Prospectus Regulation" adottati dall'ESMA ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ("Regolamento Prospetto"), integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti hanno lo scopo di garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente, per quanto riguarda gli indici di riferimento non significativi, dei requisiti della funzione di sorveglianza, delle disposizioni relative ai dati, alla trasparenza della metodologia e dei requisiti di governance e controllo applicati ai contributori di dati sottoposti a vigilanza.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 4 dicembre 2019.

### **EBA: REPORT SU ATTIVITÀ CROSS-BORDER**

29 ottobre 2019

<https://eba.europa.eu/eba-calls-european-commission-take-action-facilitate-scaling-cross-border-activity>

L'EBA ha pubblicato un report al fine di identificare potenziali impedimenti alla prestazione transfrontaliera dei servizi bancari e di pagamento nell'Unione Europea.

In particolare, il report invita la Commissione europea a porre in essere quanto necessario al fine di facilitare l'accesso transfrontaliero ai servizi bancari e di pagamento e di garantire l'armonizzazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, evitando divergenze tra le varie giurisdizioni.

Ufficio Studi Tema Srl

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti agli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: [compliance@temaconsulenza.eu](mailto:compliance@temaconsulenza.eu).